

Publicato il 16/03/2023

N. 00488/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00178/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2021, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ennio Cerio e Isabella  
Fella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza -  
Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro  
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Bari, con domicilio fisico *ex lege* presso la sede di quest'ultima in Bari,  
via Melo n. 97, e domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

***per l'annullamento***

di ogni atto e/o provvedimento di contenuto e/o limitativo al

trasferimento con carattere di temporaneità ed in particolare della nota del Comando Interregionale dell'Italia Meridionale prot. -OMISSIS-/2020 datata 24.11.2020, notificata al ricorrente in data 01.12.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e udito l'Avvocato dello Stato Guido Operamolla, per l'Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. -OMISSIS-, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Trani, con istanza del 21.08.2020 ha chiesto di essere trasferito, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992, presso le sedi di Napoli, Pozzuoli (NA) o Bacoli (NA), al fine di prestare assistenza alla madre - Sig.ra -OMISSIS--, portatrice di *handicap* in situazione di gravità ed invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-.

1.1. Con nota prot.-OMISSIS-/2020 del 02.11.2020 è stata data comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, quindi, con provvedimento del Comando Interregionale dell'Italia Meridionale prot. -OMISSIS-/2020 del 24.11.2020, l'istanza *de qua* è stata rigettata.

2. Avverso il richiamato provvedimento reiettivo è stato proposto il

ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione della legge n. 104 del 1992 - violazione di legge per carenza di motivazione - eccesso di potere per disparità di trattamento - eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà degli atti.

La motivazione, contenuta nel provvedimento impugnato, concernente l'esistenza di altri parenti in grado di assistere la disabile, non potrebbe essere ritenuta una circostanza idonea a giustificare il diniego alla luce della intervenuta modifica normativa di cui alla legge n. 183/2010, che ha eliminato il requisito dell'esclusività.

2.1. Posto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non di quello esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, nella specie mancherebbe *“una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente”* e neppure l'eventuale presenza di una maggiore scopertura di organico nella sede attuale di servizio dell'odierno di ricorrente, rispetto alla sede richiesta, sarebbe *“sufficiente a motivare il diniego, se tale dato non è accompagnato da una attenta considerazione delle conseguenze negative per l'interesse pubblico, derivanti, in tale contesto, dal trasferimento.”*

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza - Comando Generale col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, con costituzione di mera forma.

3.1. Nell'udienza pubblica del 21.02.2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.

4. Si è evidenziato che col ricorso in epigrafe il Sig. -OMISSIS-, appartenente alla Guardia di Finanza, ha contestato il diniego di trasferimento *ex lege* n. 104/1992 opposto alla propria istanza proposta per l'assistenza della propria madre affetta da grave handicap.

4.1. Partendo dal dato normativo qui conferente, rappresentato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, secondo cui *“Il lavoratore di cui al comma 3 [che, anche in maniera continuativa, deve assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale lo stesso sia coniuge, parte di un'unione civile ..., convivente di fatto ..., parente o affine entro il secondo grado], ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”*, emerge in primo luogo il carattere strumentale dell'individuazione della sede rispetto alle esigenze di tipo assistenziale, unitamente alla necessità, per l'Amministrazione, di contemperare le esigenze del lavoratore dipendente con quelle proprie organizzative.

4.2. La norma richiamata non prevede un diritto incondizionato del dipendente, bensì l'interesse, ove possibile, al trasferimento per attendere alle esigenze di assistenza in favore del familiare con handicap in situazione di gravità, tuttavia da contemperarsi con le peculiari esigenze dell'Amministrazione di appartenenza.

4.3. In questo caso l'Amministrazione militare conserva un certo margine di discrezionalità nel valutare i presupposti previsti della legge n. 104/1992 citata, ai fini del trasferimento del richiedente alla sede più vicina possibile al luogo ove è residente l'assistito, in ordine alle proprie esigenze organizzative.

5. Data la su illustrata finalità per la quale è previsto il trasferimento di cui si discorre, è evidente che la valutazione eseguita dall'Amministrazione a monte della decisione sulla sorte dell'istanza presentata dal dipendente deve tener conto di chiare esigenze concrete, come tali, del tutto ostative alla concessione del beneficio, non potendo essere allegate generiche esigenze organizzative.

5.1. Nella specie la stessa Amministrazione riconosce che a Pozzuoli vi sono disponibilità in organico, pur rilevando che a Trani vi sarebbe un deficit in tutti i ruoli e l'intera provincia sarebbe carente.

In considerazione del bene tutelato col beneficio *de quo* - l'assistenza di persone affette da grave patologie -, appare irragionevole la giustificazione addotta dall'Amministrazione per denegare il trasferimento richiesto dal ricorrente, tenuto conto che questi andrebbe a coprire una vacanza in organico nel posto che gli consentirebbe di garantire anche tale assistenza.

6. Neppure può costituire un elemento ostativo al trasferimento di che trattasi la circostanza, evidenziata invece nel provvedimento impugnato, che altri familiari – segnatamente le due figlie dell'invalida e sorelle del ricorrente - abitano a poca distanza dalla signora ammalata, atteso che, con la novella introdotta dalla legge n. 183/2010, non è più richiesto il requisito dell'esclusività, ma solamente che non vi siano altri soggetti che fruiscano del medesimo beneficio per assistere la stessa persona.

7. In definitiva, alla luce di quanto sinora rilevato e considerato, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

7.1. Di conseguenza il provvedimento gravato deve essere annullato e, stante l'effetto conformativo della sentenza, l'Amministrazione, nel

rideterminarsi, deve tenere in debito conto i rilievi contenuti nel presente provvedimento.

8. Infine, data la particolarità della questione esaminata, si ravvisano comunque i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- lo accoglie nei modi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei Magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Rita Tricarico**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.